
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n° 2

Data: 06/11/2018



COMUNE DI
LUSEVERA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE GENERALE

L.R. 5/2007 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE

Architetto Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188 E-mail: rollo_marcello@libero.it

INDICE

CAPO PRIMO	4
<u>GENERALITÀ</u>	
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)	4
CAPO SECONDO	5
<u>INDICI URBANISTICI</u>	
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
CAPO TERZO	7
<u>ELEMENTI DI GESTIONE</u>	
ART. 3 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE	7
ART. 4 – EDIFICABILITÀ	7
CAPO QUARTO	8
<u>DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI</u>	
ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE	8
ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
CAPO QUINTO	9
<u>ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA</u>	
ART. 7 – DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	9
ART. 8.1 – ZONA OMOGENEA B0	11
ART. 8.2 – ZONA OMOGENEA B1	13
ART. 8.3 – ZONA OMOGENEA B2	15
ART. 8.4 – ZONA OMOGENEA B3	17
ART. 8.5 – ZONA OMOGENEA G2.3	18
ART. 8.6 – ZONA OMOGENEA E4.1	19
ART. 9 – ZONA OMOGENEA S	21
ART. 10.1 – ZONA OMOGENEA D3.1	25
ART. 10.2 – ZONA OMOGENEA D3.2	28
ART. 10.3 – ZONA OMOGENEA D5	31
ART. 11 – ZONA OMOGENEA H3	33
ART. 12.1 – ZONA OMOGENEA E2.1	34
ART. 12.2 – ZONA OMOGENEA E4.2	37
ART. 13.1 – ZSC IT . IT3320011 e Z.P.S. IT3321002	40
ART. 13.2 – PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE	40
ART. 13.3 – ZONA A.R.I.A. n.10	41
ART. 13.4 – AMBITO NATURALISTICO PAESAGGISTICO DI PROTEZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI LOCALI	43
ART. 13.5 – ZONA OMOGENEA E1	47
ART. 13.6 – ZONA FLUVIALE	47
ART. 13.7 – ZONA PARCO GEONATURALISTICO DELLE GROTTI DI VILLANOVA	48
ART. 14 – NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA	50
CAPO SESTO	53
<u>PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI</u>	
ART. 15 – ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI EDILIZI	53
ART. 16 – VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI LAVATOI	55

CAPO SETTIMO	56
<u>VARIE</u>	
ART. 17 – INFRASTRUTTURE	56
ART. 18 – LIMITI DI RISPETTO	57
ART. 19 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	59
ART. 20 – RECINZIONI E ACCESSI CARRAI	60
ART. 21 – DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA	61
ART. 22 – TRASFORMAZIONE IN RESIDENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA	62
ART. 23 – STRUTTURE MILITARI DI DIFESA DISMESSE	62
ART. 24 – ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA	62
ART. 25 – DEROGHE	62
ART. 26 – ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE	63
ART. 27 – GEOSITO PALEOFRANA SORGENTI DEL TORRE E DEPOSITI LACUSTRI DELLA VAL MEA	63
ART. 28 – DISCARICHE DI INERTI ESAURITE	63
ART. 29 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE	64
<u>ALLEGATI</u>	
SCHEDE TABELLE A.S.S	65
NORME PAI (fascicolo a parte)	

CAPO PRIMO
GENERALITÀ

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Lusevera è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO SECONDO **INDICI URBANISTICI**

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all'Art.3 della L.R.19/2009 e s.m.i., con l'esclusione di quella relativa all'altezza per la quale vale quanto segue e con l'introduzione del volume urbanistico per contemperare un criterio di calcolo per la misurazione del Volume, in particolare nei casi previsti di ampliamento percentuale del volume esistente e per le fattispecie che non si inquadrano nella casistica riportata dal piano.

- l) altezza dell'edificio (H):** la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.
Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spicco della costruzione;.
- m) volume urbanistico (V):** rappresenta il volume del manufatto determinato dal prodotto tra la superficie coperta (S.C.) e l'altezza dell'edificio (H).
Esso si applica nel caso di determinazione dell'incremento volumetrico percentuale rispetto al volume esistente e nel calcolo del volume relativo alla costruzione di nuovi fabbricati aventi funzioni diverse da quella residenziale, qualora non diversamente normato.
Il trasferimento di tale volumetria alla realizzazione degli interventi sarà valutato come V utile in caso di destinazione residenziale, come V urbanistico nelle rimanenti situazioni.

Inoltre:

- a) distanza dalle strade (D.S.) e dei corsi d'acqua (D.A.)**
E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta dalle strade e dai corsi d'acqua.
- b) distacco tra i fabbricati (D.E.)**
E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.
- c) superficie di vendita (S.V.)**
Come definita dalle normative di settore.
- d) Superficie fondiaria (S.F.)**
La superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza di edifici.
Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.
Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.
La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (m²).
- e) Superficie territoriale (S.T.)**
La superficie territoriale comprende le aree edificabili di una zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate ai piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale della viabilità.
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della S.T., le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.

f) Indice di fabbricabilità fondiaria (I.F.)

Esprime il volume massimo in m³ costruibile per ogni m² di superficie fondiaria (S.F.) di cui al precedente punto d.

L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (m³/m²).

g) Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.)

Esprime il volume massimo in m³ costruibile per ogni ettaro (ha) di superficie territoriale (S.T.) di cui al precedente punto e.

L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (m³/m²).

CAPO TERZO
ELEMENTI DI GESTIONE**ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE****3.1 - Piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata**

Le procedure di adozione e approvazione dei P.A.C. sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale ed in particolare:

- a) Piani particolareggiati e piani di lottizzazione;
- b) Piani di recupero;
- c) Piani per l'edilizia economica e popolare ex Legge 167/62
- d) Piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi; ex Legge 865/71
- e) Programmi di recupero e riqualificazione urbana ex L.R. 18/86

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

- a) Segnalazione certificata di inizio attività
- b) Permesso di costruire
- c) Accertamento di conformità urbanistica

ART. 4 – EDIFICABILITA'

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

CAPO QUARTO**DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI****ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE****5.1 Le opere di urbanizzazione primaria sono:**

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

5.2 Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nidi e scuole materne e dell'obbligo;
- c) istituti di istruzione superiore;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi e di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 6.1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente e sono quelli di cui all'Art.4, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.
- 6.2. Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono quelli di cui all'Art.4, co.2, della L.R.19/2009 e s.m.i.

Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia, purché non espressamente vietate.

CAPO QUINTO**ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA****ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE**

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata della "Zonizzazione".

Zona omogenea B

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- zona B0 - Aree insediative storiche conservate
- zona B1 - Aree insediative storiche trasformate
- zona B2 - Aree insediative residenziali di completamento
- zona B3 - Aree insediative residenziali sparse

Zona omogenea S

Comprende le parti del territorio di proprietà o di interesse pubblico destinate a servizi e attrezzature collettive.

Zona omogenea D

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali.

La zona D si articola nelle seguenti sottozone:

- zona D3.1 – Aree per insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti
- zona D3.2 – Aree per insediamenti industriali-artigianali singoli esistenti
- zona D5 – Aree delle centraline idroelettriche-

Zona omogenea H

Comprende ambiti interessati da attività commerciali.

La zona H si articola nelle seguenti sottozone.

- zona H3 – Aree per attività commerciali esistenti

Zona omogenea E

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

La zona E comprende le seguenti zone:

- zona E1 – Ambiti di alta montagna
- zona E2.1 – Ambiti boschivi
- zona E2.2 – Aree boschive di protezione del Parco
- zona E3 – Aree silvo-pastorali
- zona E4.1 – Aree urbane di interesse agricolo paesaggistico
- zona E4.2 – Aree extra urbane di interesse agricolo paesaggistico

Zona omogenea G

Comprende un ambito interessato da attività turistiche e agrituristiche.

- zona G2.3 – Insediamenti turistici esistenti
- zona G.a – Aree turistico-ambientali

Aree di valore ambientale

L'area interessa comprensori di valenza ambientale e comprende:

- Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) Alpi Giulie e Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) Prealpi Giulie settentrionali
- Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;

- A.R.I.A. n.10 Rio Bianco e Gran Monte;
- Zona fluviale
- Ambito naturalistico-paesaggistico di protezione delle risorse ambientali locali

A) RESIDENZA E SERVIZI

In questo settore rientrano le Zone: B, G2.3, E4.1 ed S

ART. 8 - ZONA OMOGENEA B

La Zona B si articola nelle sottozone B0, B1, B2, B3

ART. 8.1 - ZONA OMOGENEA B0

(Aree insediative storiche conservate)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona B0 riguarda in generale le parti del territorio comunale recuperate nel post terremoto, dove sono ancora presenti i caratteri tipologici insediativi e dell'architettura tradizionale, compresi gli edifici classificati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/77 succ. mod. ed integr., presenti peraltro anche in localizzazioni isolate, ed in particolare i Borghi di Dolina e Funtig.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, ammettendo modifiche per integrazioni volumetriche, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e insediativi dominanti, al fine di promuovere in forma diretta, ma controllata, la riqualificazione edilizia delle parti trasformate e il recupero ed il consolidamento delle funzioni insediative. Le permanenze di valore storico, architettonico e ambientale e le relative pertinenze scoperte, evidenziate in Zonizzazione, dovranno essere conservate nella loro entità morfologica originaria.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 250m²
- agricola, purché preesistente
- servizi e attrezzature collettive

(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni ai fini urbanistico edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C., non superiore al 25%

H max: non superiore a quella esistente

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile, in caso di parereti entrambe cieche

- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.

D.C.min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile

D.S.min: secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale

P stanziali e di relazione:

a) Residenza

Parcheeggi stanziali: $1\text{m}^2/10\text{m}^3$

b) Esercizi commerciali al dettaglio:

b.1 attività commerciali con S.V. fino a 250 m²

min. 30% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di percorso

b.2 attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alberghiera

min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso

c) Attività di servizi e direzionali:

min. 40% della superficie utile degli edifici

7. NORME PARTICOLARI

In generale, tutti gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri tipologici, morfologici, architettonici, compositivi e insediativi riscontrabili nell'ambito di intervento e conformarsi ai criteri tipologici edilizi, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.15

Per tali edifici sono comunque vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere n,m,v dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.

8. NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO AMBIENTALE

Gli edifici di valore storico architettonico ambientale e loro pertinenze, contrassegnati con campitura rossa sulla tavola della Zonizzazione, in deroga alle disposizioni di zona, possono essere assoggettati, solo a interventi di manutenzione con gli obiettivi del restauro, di restauro e risanamento conservativo.

Per tali edifici sono comunque vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere n),m),v) dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.

Il punto q) è consentito purchè gli impianti solari termici o fotovoltaici siano integrati nel tetto e posizionati, ove possibile, sulla falda meno visibile dalla pubblica via, in funzione della migliore esposizione.

ART. 8.2 - ZONA OMOGENEA B1

(Aree insediative storiche trasformate)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale zona è caratterizzata dalla riconoscibilità, anche parziale, della struttura insediativa originaria, ma fortemente compromessa dall'attività di ricostruzione degli edifici demoliti dal sisma del 1976, o da interventi di riparazione degli edifici danneggiati poco rispettosi della qualità tipologica tradizionale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di regolare l'attività edilizia, nel rispetto degli aspetti insediativi storici ancora presenti.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400m²
- agricola, purché preesistente

(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni ai fini urbanistico edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

4. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

6.1 Per gli interventi di cui ai punti 1,2,3 senza demolizione con ricostruzione, del paragrafo "4. Interventi ammessi"

I.F.max: non superiore a quello esistente

H max: non superiore a quella degli edifici preesistenti nell'isolato e comunque non superiore a 7,50m

D.E. min: non minore di quella intercorrente tra i volumi preesistenti.

D.C.min: non minore di quella preesistente

D.S.min: non minore di quella preesistente.

6.2 Per gli interventi di cui ai punti 3 con demolizione e ricostruzione 4, 5, del paragrafo "4. Interventi ammessi"

I.F.max: 2,00 m³/m² o pari a quello preesistente se superiore.

H max: 7,50 m

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile tra pareti entrambe cieche

D.C.min: - non minore di quella preesistente o secondo codice civile.

D.S.min: - 3,00 m o secondo allineamento esistente su fronte strada.

P stanziali e di relazione:

In caso di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile, di nuova costruzione e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: $1\text{m}^2/10\text{m}^3$

b) Esercizi commerciali al dettaglio:

b.1 attività commerciali con S.V. fino a 400 m²

min. 30% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di percorso

b.2 attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alberghiero

min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso

c) Attività di servizi e direzionali:

min. 40% della superficie utile degli edifici

7. NORME PARTICOLARI

Gli interventi ammessi devono svilupparsi secondo le tipologie insediative presenti, con riferimento all'eventuale esistenza di cortina continua fronte strada o a quelle a pettine e conformarsi, e adeguarsi possibilmente ai criteri tipologici edilizi, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.18

E', comunque, vietata la tipologia a villa.

ART. 8.3 - ZONA OMOGENEA B2

(Aree insediative residenziali di completamento)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La Zona comprende, per lo più, quegli insediamenti realizzati mediante i Piani Particolareggiati di Ricostruzione (L.R. 63/77), i Programmi costruttivi di cui alla L. 865/71, i P.P. in zona d'espansione, senza particolari caratteristiche tipologico-architettoniche e tutte le aree residenziali che hanno subito una definitiva compromissione della struttura fondiaria e urbanistica originaria.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare l'assetto insediativo, migliorando e integrando il disegno urbanistico.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 250m²
- servizi e attrezzature collettive

(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni ai fini urbanistico edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F. max: 1,00 m³/m² o pari a esistente, se maggiore

S.C. max: 50% del lotto o pari a esistente, se maggiore

H. max: 7,50 m

D.E. min: - 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- 5,00m, tra pareti cieche contrapposte

D.C. min.: - 5,00m
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.

D.S. min.: - da SR 10.00m
- da rimanente viabilità 5,00m
In caso di preesistenza a distanza inferiore non minore di quella esistente.

P stanziali e di relazione:

In caso di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile, di nuova costruzione e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: 1m²/10m³, con un min. di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi e accessori

- b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 250 m²
Parcheggi di relazione: min. 30% della superficie di vendita

- c) Attività direzionali:
Parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici

- d) Attività di servizi: min 10% della superficie utile

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 In caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi un indice di fabbricabilità fondiario superiore a quello di zona, è consentito il mantenimento della volumetria esistente, in deroga a I.F. ed S.C., ma nel rispetto dei rimanenti parametri urbanistico-edilizi.

ART. 8.4 - ZONA OMOGENEA B3

(Aree insediative residenziali sparse)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree insediative isolate poste ai margini dei centri abitati, con consistenza edificata tipologicamente varia, che le connota come entità non urbana a destinazione residenziale.

2. FINALITA' DI PROGETTO

Il Piano riconosce tali situazioni e si propone di consentire il loro consolidamento.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- agricola, purchè preesistente

4. INTERVENTI AMMESSI

In generale sono ammessi interventi intesi a migliorare le condizioni igieniche e ambientali e a razionalizzare l'uso dei fabbricati e delle loro pertinenze.

In particolare sono ammessi i seguenti interventi:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume urbanistico esistente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C., non superiore al 30%
L'ampliamento può essere utilizzato anche per realizzare locali accessori pure isolati (garage, lavanderia, legnaia, ecc.).

H. max: non superiore a quella degli edifici preesistenti

D.E. min.: - a contatto
- 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- 5,00m, tra pareti cieche contrapposte

D.C. min.: - 5,00m
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.

D.S. min.: - da SR 10.00m
- da rimanente viabilità 5,00m
In caso di preesistenza a distanza inferiore non minore di quella esistente.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 E' ammessa la costruzione di locali accessori staccati dal corpo principale

7.2 Gli interventi di costruzione di locali accessori e quelli di ampliamento dei fabbricati principali devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali con quelli delle preesistenze, nel rispetto dei caratteri ambientali delle aree di sedime.

ART. 8.5 – ZONA G2.3

(Insediamenti turistici esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Vengono classificate come zone omogenee G2.3 le aree prossime agli abitati delle frazioni di Cesariis e Lusevera, attualmente utilizzate per insediamenti abitativi turistici (ex insediamenti abitativi per i terremotati in seguito donati dalla Regione).

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. ne conferma la funzione a scopi turistico-ricettivi e ricreativi relazionati allo sviluppo del turismo di tipo escursionistico-naturalistico.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le seguenti attività:

- residenziale turistica
- commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 250m²
- direzionale, limitato all'attività ricreativa/sportiva
- servizi, limitati alla cura della persona

(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni ai fini urbanistico edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

4. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. ristrutturazione edilizia
3. sostituzione di singoli fabbricati. In questo caso il nuovo manufatto deve conservare, per omogeneità la sagoma, le caratteristiche tipo-morfologiche e dei materiali preesistenti, mantenendo invariate anche l'organizzazione e la disposizione insediativa in atto.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.T.max:	non maggiore di esistente
H max :	pari esistente
D.E.min	non minore di esistente
D.C. di zona min:	non minore di esistente
D.S. min	non minore esistente

ART. 8.6 - ZONA E4.1

(Aree urbane di interesse agricolo paesaggistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona è costituita prevalentemente dalle aree agricole, compresi i terrazzi artificiali poste a ridosso dei centri abitati e a questi strettamente correlate, con funzione frutticola, orticola e prativa, ma anche paesaggistica per il ruolo di protezione percettiva degli abitati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si ripropone il recupero e la valorizzazione di queste aree e della loro storica funzione, anche attraverso la riduzione delle superfici boscate di recente colonizzazione, a fini paesaggistici di tutela dei centri abitati e di salvaguardia idrogeologica dei versanti.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

- Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
 1. ampliamento di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli aventi titolo;
 2. ampliamento di edifici relativi a strutture produttive aziendali (magazzini, cantine, annessi rustici, ecc.);
 3. realizzazione di modesti volumi a servizio dell'attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi ;
 4. attività colturale orto-frutticola e prativa, secondo la pratica tradizionale, anche mediante recupero delle aree in via di colonizzazione;
 5. posa di serre non ancorate stabilmente al suolo;
 6. ripristino dei terrazzamenti esistenti, senza ulteriori alterazioni della morfologia del terreno;
 7. interventi di sistemazione idraulica;
 8. manutenzione dei sentieri esistenti anche in funzione della creazione di percorsi ciclopedonali di connessione tra servizi e i diversi sistemi insediativi frazionali.
- Artigianale agricola e commerciale agricola, ricavabili all'interno dei fabbricati di cui ai precedenti punti 2 e 3.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Interventi di cui al punto 1 del precedente paragrafo 3**

I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C., non superiore al 25%

H max: non superiore a quella esistente

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile, in caso di parereti entrambe cieche
- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.

D.C.min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile

D.S.min: secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale

5.2 Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3

- S.C. max: pari a esistente; in deroga è ammesso un ampliamento del 50% fino a max 50 m²
- H. max: non superiore a esistente
- D.E. min: 10,00 m o a contatto
- D.C.min: 5,00 m
- D.S.min: 5,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se maggiore

5.3 Interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3

- S.C. max: 30,00 m²
- H. max: 3,50 m
- D.E. min: - 10,00 m
- a contatto con fabbricato principale posto a confine di zona
- D.C.min: - 5,00 m
- a confine di zona, a contatto con fabbricato principale
- D.S.min: 5,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se maggiore
Nessun lato del manufatto dovrà distare dalla viabilità pubblica più di 30,00 m.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 Per la realizzazione dei nuovi manufatti, comprese le recinzioni, a servizio dell'attività agricola, ci si dovrà attenere ai modelli tipologico-costruttivi di questo ambito territoriale.

7. NORME PARTICOLARI PER I FENOMENTI CARSIICI

- 7.1 Per gli elementi carsici riguardanti le Grotte di origine naturale e le Doline, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, gli interventi sopra citati, aventi ad oggetto la costruzione di nuove opere di carattere edilizio e infrastrutturale, non possono essere realizzati all'interno di una fascia di 25 m, misurata dal loro perimetro esterno.

Premesso che tali fenomeni sono regolamentati dalla L.R. n° 15 del 14/10/2016, si richiamano qui le norme relative al divieto di:

- Relativamente alle grotte
 - a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
 - b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
 - c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema.
- Relativamente alle doline
 - a) pavimentare o impermeabilizzare o riempire con materiale alloctono il fondo ed i fianchi delle doline;
 - b) alterare le caratteristiche idrologiche superficiali e realizzare scarichi e/o pozzi disperdenti di acque reflue.

ART. 9 - ZONA OMOGENEA S

(Servizi ed attrezzature collettive pubbliche e/o di interesse pubblico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende aree di pertinenza di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico esistenti o di progetto necessarie al raggiungimento degli standard urbanistici di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

Sulla cartografia, le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. Viabilità e trasporti

P/P* parcheggi di relazione - pubblici/privati di interesse pubblico

2. Culto, vita associativa e cultura

Cop Edifici per il culto e le opere parrocchiali
M Municipio
CCS Centro civico e sociale

3. Istruzione

ASM Scuola dell'infanzia
SE Scuola primaria

4. Assistenza e sanità

AMB Attrezzature sanitarie di base
AA Attrezzature per assistenza anziani
CI Cimitero

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

VQ verde di quartiere
S attrezzature per lo sport, spettacoli e manifestazioni all'aperto

6. Servizi tecnologici

ST/a Servizi tecnologici – acquedotto
ST/d Servizi tecnologici – depuratori
ST/e Servizi tecnologici – cabine elettriche
ST/m Servizi tecnologici – magazzino comunale
ST/p Servizi tecnologici – piazzola ecologica
ST/t Servizi tecnologici – antenne telefonia mobile

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Tale zona si attua per intervento diretto, salvo diversa specifica previsione.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

In particolare:

1. Viabilità e trasporti

- Parcheggi: di relazione (P/P*)

A. Aree insediative storiche (B0,B1)

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Rimanenti aree

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con particolare riguardo a quella di livello sovralocale, e devono essere realizzati:

- in elementi lapidei, elementi autobloccanti di cls, pieni o forati;
- in asfalto;
- prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due/tre posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

C. Per gli interventi ammessi nel geosito "Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea", si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27;

2. Culto, vita associativa e cultura**• Edifici per il culto e le opere parrocchiali (Cop)**

Il piano individua, sulla cartografia di zonizzazione, gli edifici di culto e quelli per il ministero parrocchiale.

Essi possono essere oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo oltre che di ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente per esigenze igieniche-funzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto:

- del codice civile
- di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze, valorizzandole
- di esigenze di funzionalità viaria
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza
- di previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

I parcheggi dovranno essere alberati in ragione di almeno 1 albero ogni 4 posti auto.

• Municipio (M)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nella misura max del 20% del volume esistente e nel rispetto del codice civile.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

• Centro civico e sociale (CCS)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della Zona B1.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

I parcheggi dovranno essere alberati in ragione di almeno 1 albero ogni 4 posti auto.

3. Istruzione**• Scuola dell'infanzia (ASM)****• Scuola primaria (SE)**

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nella misura max del 20% e nel rispetto del codice civile.

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e arborato ad area cortiliva nella misura minima del 50% del lotto di pertinenza.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

I parcheggi dovranno essere alberati in ragione di almeno 1 albero ogni 4 posti auto.

4. Assistenza e sanità**• Attrezzature sanitarie di base (ASB)**

Per questo servizio, ricadente all'interno del Municipio, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nella misura max del 40% e nel rispetto del codice civile.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della sup. utile del servizio, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- **Attrezzature per assistenza anziani (AA)**
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della Zona B2.
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.
I parcheggi dovranno essere alberati in ragione di almeno 1 albero ogni 4 posti auto.
- **Cimiteri (CI)**
L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico.
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

- **Verde di quartiere (VQ)**
In tali aree è vietata ogni edificazione ad eccezione di piccoli volumi di servizio con S.C. max:50m².
La loro sistemazione deve prevedere:
 - attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
 - parcheggi adeguati;
 - piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.
- **Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto (S)**
L'area così individuata è destinata ad accogliere tutte le attrezzature ed i servizi relativi agli impianti sportivi ed alle manifestazioni.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

A. Attrezzature sportive

R.C. max: 10%

D.C.min: 6,00 m

D.S.min: 10,00 m

D.E. min: 10,00 m

Sistemazione aree scoperte

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde semplice e arborato: almeno il 10% del lotto di pertinenza
- parcheggi: un posto macchina ogni 2 utenti potenziali

E'altresi consentita la posa saltuaria di capannoni prefabbricati, tendoni, chioschi e gazebo nel periodo di manifestazioni e/o festeggiamenti.

6. Servizi tecnologici

E' ammessa la realizzazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari e nel rispetto delle specifiche normative vigenti, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche.

In ogni caso le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali e caratteristiche a quelle previste dalla specifica normativa della zona in cui vanno ad inserirsi.

5. NORME PARTICOLARI

- 5.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 14.

B) PRODUZIONE

In questo settore rientrano le Zone: D e H

ART. 10 - ZONA OMOGENEA D

La Zona D si articola nelle sottozone D3.1, D3.2, D5

ART. 10.1 - ZONA OMOGENEA D3.1

(Aree per insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona interessa le aree produttive corrispondenti all'ex PIP ora già completamente infrastrutturato, ubicato a Vedronza lungo il Torrente Malischiac, ricadenti completamente all'interno del vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone il completamento degli insediamenti nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dei luoghi.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
 - depositi
 - uffici
 - servizi per il personale
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 m²
- residenziale di servizio, con max un'abitazione per ogni unità produttiva.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Edifici produttivi**

S.C. max: 50% del lotto

H max: 8,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali

D.E. min: 10,00 o a contatto

D.C. min: - 5,00 m
- a confine con altri lotti produttivi
- 10,00 m dai corsi d'acqua

D.S. min: - 10,00 m da viabilità di servizio

Sistemazione aree scoperte del lotto: a verde arborato min 10%

Parcheggi stanziali e di relazione:

P stanziali: min. 1 posto/auto ogni due addetti, con un minimo di 1 posto/auto

P di relazione:

a) Attività artigianali e industriali:

min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza

b) Attività commerciale con superficie di vendita fino a 400 m²:

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

5.2 Residenza di servizio

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale, con una superficie utile massima di 150 m².

6. **NORME PARTICOLARI**

6.1 Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione del R.C. alla data di adozione del presente P.R.G.C., possono essere integrati funzionalmente per motivate esigenze fino al 20% in superficie coperta, nel rispetto di un rapporto di copertura massimo del 60% e degli altri indici di zona.

6.2 Gli interventi edilizi sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte.

6.3 Gli edifici, pur nel rispetto delle esigenze funzionali dell'organizzazione produttiva, dovranno armonizzarsi per qualità costruttiva e percettiva (colori e materiali) con l'ambiente in cui ricadono, per limitarne l'impatto.

6.4 La sistemazione delle aree scoperte dovrà avvenire con le seguenti modalità:

All'interno della percentuale di norma, dovranno essere realizzate con essenze autoctone:

- quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e retrostante del lotto, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone;
- aiuole;
- alberature dei parcheggi, nella misura di un albero ogni tre posti auto, utilizzando specie non imbrattanti;
- sui lotti ancora liberi, il verde deve essere concentrato sul fronte rivolto ai corsi d'acqua.

6.5 Limiti di accettabilità delle imprese

Ferme restando tutte le disposizioni legislative nazionali e locali inerenti la protezione dei lavoratori, della salute pubblica e dell'ambiente, applicabili ad attività produttive di carattere industriale e artigianale ed alle attività di ricerca, si ritiene di escludere dall'accettazione in tutta la zona le seguenti attività:

A) Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 334/99, D.P.C.M. 31 marzo 89 e successive modifiche).

B) In generale

- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.
- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.

6.6 Adeguamento standard antinquinamento

Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti;
- realizzare confinamenti in muratura nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile sollevamento da parte del vento;
- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all'interno di ciascuna area di insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi. Esso dovrà avere la capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro esterno;
- proteggere dall'azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
- i depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

ART. 10.2 - ZONA OMOGENEA D3.2

(Aree per insediamenti industriali-artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree produttive interessate da insediamenti singoli esistenti isolati, giudicati compatibili sia con l'ambiente circostante - in relazione ai risultati dell'indagine condotta ai sensi della Circolare Regionale 3/90, sia sul piano urbanistico e morfologico-edilizio.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendone il consolidamento in loco mediante adeguamenti funzionali e tecnologici e di integrazione ambientale.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
 - depositi
 - uffici
 - servizi per il personale
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400m²
- esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a 400m²

4. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. ristrutturazione edilizia
3. ampliamento, anche staccato dai fabbricati esistenti

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**6.1 Edifici produttivi**

R.C. max: 50% del lotto

H max: non superiore a quella esistente

D.C. min: non minore di quella esistente

D.E. min: - 10,00 m;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente;

D.S. min.: non minore di quella esistente

Cabine elettriche: D.S. min: secondo Codice Civile
D.C. min: secondo Codice Civile

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato

Parcheggi stanziali e di relazione:

P stanziali: min. 1 posto/auto ogni due addetti, con un minimo di 1 posto/auto

P di relazione:

a) Attività artigianali e industriali:

min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza

b) Attività commerciale con superficie di vendita fino a 400 m²:

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

c) Attività commerciale per la vendita di prodotti non alimentari a basso impatto

min. 60% della superficie di vendita da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio stesso.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 Tutti gli interventi edilizi sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte.

7.2 L'attuazione degli interventi ammessi è sottoposta alle seguenti prescrizioni:

- gli edifici, pur nel rispetto delle esigenze funzionali dell'organizzazione produttiva, dovranno armonizzarsi per qualità costruttiva e percettiva (colori e materiali) con l'ambiente sottoposto a tutela; a tal fine il progetto di insediamento dovrà contenere apposita relazione per definire modalità, tecniche e tecnologiche, atte ad abbattere l'impatto ambientale;
- all'interno della percentuale di norma, dovranno essere messe a dimora quinte vegetali di essenze autoctone con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo il fronte rivolto verso il corso d'acqua che hanno generato il vincolo di cui D.Lgs.42/2004.
- Nello specifico, per l'insediamento di Vedronza, in caso di solo riutilizzo delle volumetrie esistenti, il verde arborato previsto nella misura del 5% del lotto di pertinenza deve essere localizzato tra il fabbricato ed il Rio Malischiac e nella parte a nord del lotto.

7.3 Limiti di accettabilità delle imprese

- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.
- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.

7.4 Adeguamento standard antinquinamento

Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti;
- realizzare confinamenti in muratura nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile sollevamento da parte del vento;

- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all'interno di ciascuna area di insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi. Esso dovrà avere la capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro esterno;
- proteggere dall'azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
- i depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

ART. 10.3 - ZONA OMOGENEA D5

(Aree delle centraline idroelettriche)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona riguarda le due aree destinate all'insediamento di impianti idroelettrici, situate rispettivamente a nord e a sud dell'abitato di Vedronza, in fregio al Torrente Torre.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di riconoscere lo stato di fatto per quella a nord di Vedronza (a), al fine di consentire in modo appropriato la gestione dell'impianto e, per quella a sud di Vedronza (b), di governare l'inserimento dei manufatti del nuovo impianto nel contesto paesaggistico e ambientale di quei luoghi.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- impianto idroelettrico nei limiti di potenza autorizzati
- servizi di supporto
- strutture per il trasporto dell'energia elettrica

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**a) Area a nord di Vedronza**

R.C. max:	50% del lotto
H max:	7,00 m
D.C. min:	5,00 m
D.S. min:	10,00 m
D.E. min:	- 10,00 m - 10,00 m dai corsi d'acqua

b) Area a sud di Vedronza

Non sono previsti fabbricati fuori terra, ma localizzate emersioni di locali tecnici dal piano campagna per un'altezza massima di 1,50m, in quanto l'area è classificata P3 ed F dal vigente PAI.

6. NORME PARTICOLARI

Gli interventi dovranno garantire quanto segue:

6.1 Area a nord di Vedronza**a) in generale**

- l'interramento delle condotte di adduzione forzata per tutta la loro lunghezza; gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere realizzati in sub-alveo;
- il deflusso minimo costante vitale, che non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla specifica legislazione;
- l'interramento dei cavidotti relativi alle linee elettriche di collegamento con il punto di consegna ENEL;
- il mantenimento e potenziamento della flora ripariale tra la derivazione ed il canale principale;
- la sistemazione a verde delle aree libere pertinenti alla centrale e alla cabina elettrica dovrà essere realizzata con essenze arboree e arbustive di nuovo impianto autoctone;

b) in particolare

In caso di ampliamento e/o nuova costruzione, fermo restando l'obbligo di omogeneizzare le caratteristiche costruttive con quelle del fabbricato principale esistente, ci si deve attenere all'utilizzo delle seguenti prescrizioni tipologiche e dei materiali:

- il tetto dovrà essere realizzato a falde inclinate;
- il rivestimento delle facciate esterne potrà essere realizzato con intonaco al civile o lasciato in calcestruzzo con finitura a vista;
- i serramenti esterni potranno venire realizzati con profili in alluminio preverniciati color bruno;
- le grondaie, i pluviali e le lattonerie in genere potranno essere realizzati in lamiera di rame o preverniciata color bruno;
- la recinzione perimetrale dovrà essere eseguita in grigliato metallico su muretto in c.a. non eccedente i 50 cm la quota del terreno naturale o riportato.

6.2 Area a sud di Vedronza

- Considerato che l'area è sita in prossimità del T.Torre, bene tutelato ai sensi del Dlgs.42/2004, al fine di ridurre al minimo l'impatto paesaggistico, i manufatti costituenti l'impianto dovranno essere interrati, tranne localizzate emersioni di locali tecnici interrati, per un'altezza massima di 1.50m dal piano di campagna.
- I canali di invito e scarico saranno a cielo aperto e muniti di parapetti metallici.
- Tutte le opere dovranno essere collocate in destra idrografica dell'esistente scogliera, tranne i dispositivi di risalita della fauna ittica.
- L'impianto dovrà prevedere la realizzazione di una scala di risalita della fauna ittica per creare la continuità biologica del T.Torre.
- Tutti i muri a vista, nelle parti emerse, dovranno essere rivestiti con pietra simile a quella della spalla del ponte su T.Torre.
- Dovranno essere utilizzati accessi esistenti. Dalla viabilità pubblica è possibile creare una pista per raggiungere i manufatti interrati, rifinita in misto granulometrico stabilizzato.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA H3

(Aree per attività commerciali esistenti/Aree soggette a prescrizioni)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona interessa aree dove si riconosce l'esistenza di attività alberghiere e di ristoro e di un'attività di carattere artistico-didattico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si ripropone di riconoscere lo stato di fatto, dettando le condizioni per migliorare la dotazione di servizi di supporto e l'integrazione con la viabilità.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- alberghiera
- commerciale al dettaglio, limitata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- artistico-didattica, solo per l'insediamento individuato con opportuno segno grafico sulla zonizzazione (*)

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C. max: 50% del lotto o pari a esistente se maggiore

H. max: non superiore a quella esistente

D.E. min: - 10,00 m

D.C. min: - 5,00 m
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore, non minore di quella esistente

D.S. min: - da viabilità regionale: 20,00 m
- da altra viabilità: 10,00 m
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore, non minore di quella esistente.

D corsi d'acqua: 10,00 m dal ciglio a campagna della scarpata o non minore dell'esistente, se inferiore.

Parcheggi di relazione:

- a) Attività alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande
min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.
- b) Attività artistico-didattica
min. 40% della superficie utile dell'edificio, da ricavarsi nell'area di pertinenza

6. NORME PARTICOLARI

Per gli interventi ammessi nel geosito "Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea", si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27;

C) AGRICOLTURA

In questo settore rientrano le Zone: E2.1 ed E4.2

ART. 12 - ZONA OMOGENEA E -Generalità

Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizia va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola e forestale.

Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora realizzate.

La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E4.2.

A tal fine possono venire conglobate come "funzionalmente contigue", con gli indici della Zona E4.2 stessa, anche superfici agricole, a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei Comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, compatibilmente con le norme di zona.

In tutte le zone agricole e forestali è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.

La zona E si articola nelle sottozone E2.1, E4.2.

La sottozona E4.1, per la sua intrinseca connessione urbana, viene trattata all'interno del settore A) RESIDENZA E SERVIZI.

Le sottozone E2.2 ed E3, per la loro caratterizzazione ambientale, sono trattate all'interno del settore D) AREE DI VALORE NATURALISTICO E GEOMORFOLOGICO.

ART. 12.1 - ZONA E2.1

(Ambiti boschivi)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree sia caratterizzate sia dalla presenza di formazioni forestali, utilizzate per la produzione legnosa, sia dalla presenza di boschi soggetti a dinamismo naturale, in cui le funzioni paesaggistiche, naturalistiche e di difesa del suolo assumono un carattere prevalente.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone la valorizzazione dell'assetto compositivo - strutturale dei soprassuoli mediante interventi di selvicoltura naturalistica funzionali sia alla produzione legnosa sia al potenziamento della difesa del suolo e degli aspetti naturalistici e paesaggistici legati anche all'escursionismo.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Forestale e funzioni connesse, quali:
 1. utilizzo delle risorse boschive, ai sensi della L.R. n.9/2007;
 2. realizzazione di strutture edilizie relative ad attività connesse alla prima trasformazione dei prodotti forestali, anche mediante ristrutturazione, per tali scopi, di strutture eventualmente già esistenti;
- Realizzazione di strutture edilizie per la diffusione delle attività escursionistiche.
- Ripristino e consolidamento della viabilità forestale, dei sentieri e delle piazzole esistenti, in funzione delle utilizzazioni forestali e dell'escursionismo.
- Costruzione di nuova viabilità forestale e di viali tagliafuoco.
- Realizzazione di osservatori avi-faunistici.
- Interventi mirati alla salvaguardia del territorio e del delicato equilibrio idrogeologico mediante la realizzazione e la manutenzione di opere di sistemazione idraulico-forestale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Strutture di prima trasformazione, ecc.

- S.C. max: - 80 m²;
- in caso di recupero di strutture esistenti di volume maggiore, non superiore al volume esistente.
- H max: - 5,00 m;
- in caso di altezza esistente superiore, non maggiore di quella esistente.
- DC min: - secondo codice civile.
- DS min: - da viabilità regionale (S.R.646): 20,00 m
- da viabilità locale interfrazionale 10,00 m, fatti salvi limiti di rispetto superiori;
- da viabilità locale comunale 5,00 m;

5.2 Attrezzature edilizie per la diffusione delle attività escursionistiche

- If max: - 0,01m³/m² fino ad un volume max di 120m³
- in caso di recupero di strutture esistenti di volume maggiore, non superiore al volume esistente.
- H max: - 4,00 m
- DE min: - secondo codice civile.
- DC min: - secondo codice civile.

5.3 Osservatori avi-faunistici

- S.C. max: - 20 m²;
H max: - 2,50 m;
DE min: - secondo codice civile.
DC min: - secondo codice civile.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Interventi selvicolturali

La realizzazione degli interventi selvicolturali ed infrastrutturali nel patrimonio forestale pubblico è subordinata alle previsioni del Piano di Gestione Forestale così come previsto dall'art.11 della L.R. 9/2007.

6.2 Interventi di infrastrutturazione

La manutenzione e/o la realizzazione di nuova viabilità forestale, dovranno essere coerenti con le previsioni del piano di gestione selvicolturale ed eseguite nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale", approvato dal Comitato forestale regionale - istituito presso la Direzione Regionale delle foreste e dei parchi.

6.3 Tipologie edilizie ammesse

Per tutti gli interventi ammessi è consentito l'utilizzo di tipologie edilizie improntate a grande semplicità formale, che facciano riferimento ai modelli della tradizione storico-ambientale esistenti nella zona e secondo le caratteristiche costruttive di seguito indicate:

a) coperture

Le coperture ammesse sono del tipo a capanna.

La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, deve essere superiore al 40%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di linda.

b) manto di copertura

Le falde del tetto dovranno essere ricoperte con tegole curve, con lamiera di rame o preverniciata nei colori bruni o verde.

c) intonaci e paramenti esterni

Sono ammessi esclusivamente i seguenti tipi di finitura esterna:

- pietrame naturale a vista;

- legname naturale
- intonaco liscio eventualmente tinteggiato di bianco;
- partiture in legno.

d) serramenti esterni

Sono ammessi serramenti in legno naturale o verniciato, in alluminio e PVC, nelle tinte del legno o verdi, con eventuali scuretti dello stesso materiale e colore.

7. NORME PARTICOLARI PER I FENOMENI CARSICI E IL GEOSITO

7.1 Fenomeni carsici

Per gli elementi carsici riguardanti le Grotte di origine naturale e le Doline, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, gli interventi sopra citati, aventi ad oggetto la costruzione di nuove opere di carattere edilizio e infrastrutturale, non possono essere realizzati all'interno di una fascia di 25 m, misurata dal loro perimetro esterno

Premesso che tali fenomeni sono regolamentati dalla L.R. n° 15 del 14/10/2016, si richiamano qui le norme relative al divieto di:

- Relativamente alle grotte

- a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
- b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
- c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema.

- Relativamente alle doline

- c) pavimentare o impermeabilizzare o riempire con materiale alloctono il fondo ed i fianchi delle doline
- d) alterare le caratteristiche idrologiche superficiali e realizzare scarichi e/o pozzi disperdenti di acque reflue.

7.2 Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea

Per gli interventi ammessi in questo geosito, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27.

ART. 12.2 - ZONA E4.2

(Aree extra urbane di interesse agricolo paesaggistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona è costituita prevalentemente dalle aree nel tempo sfruttate a fini agricolo-produttivi, esterne agli abitati, oggi colonizzate da popolamenti forestali, ma dove è ancora leggibile la morfologia di un utilizzo produttivo storico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si ripropone la valorizzazione di queste aree sia a fini produttivi che paesaggistici, anche attraverso la riduzione delle superfici boscate di recente colonizzazione, ma con particolare attenzione alla salvaguardia idrogeologica dei versanti.

La riduzione delle superfici boscate è funzionale unicamente al ripristino delle attività agricole compatibili con le condizioni pedo-climatiche del territorio interessato.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

- Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
 1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli aventi titolo;
 2. edifici relativi a strutture produttive aziendali (stalle con carico allevabile inferiore a 30 UBA, magazzini, annessi rustici, ecc);
 3. serre fisse e relativi spazi di servizio;
 4. interventi di ripristino delle aree agricole mediante l'eliminazione dei popolamenti forestali di neo-formazione;
 5. interventi di sistemazione idraulica;
 6. ripristino dei terrazzamenti
- Artigianale agricola e commerciale agricola, ricavabili all'interno dei fabbricati di cui al precedente punto 2.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Interventi di cui al punto 1. del precedente paragrafo 3.**

L'intervento di residenza agricola è ammesso solo in abbinamento a strutture produttive aziendali. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti indici:

- I.F. max: - 0,03 m³/m² per residenza
 - pari a volume esistente se superiore, in caso di recupero di strutture esistenti
- H max: - 6,50 m o non superiore all'esistente se maggiore
- D.C. min: - 5,00 m o non minore dell'esistente se inferiore
- D.E. da allevamenti, min:
 - 20,00 m per le strutture agrituristiche
 - 10,00 m per le residenze comprese nella proprietà.
- D. degli edifici residenziali e/o agrituristiche di altra proprietà e di zone residenziali:
- da allevamenti fino a 5 UBA:
 - case isolate min.: 20,00 m
 - zone residenziali min. :30,00 m
 - per allevamenti da 5 a 30 UBA:
 - case isolate min. : 50,00 m
 - zone residenziali min.: 100,00 m

D.E. da altri edifici min: 10,00 m o a contatto

D.S. min: - 10,00 m, secondo limite di rispetto stradale, se maggiore

5.2 Interventi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 3.

S.C. max: - 100 m²/Ha di superficie agricola in disponibilità
- in caso di recupero di strutture esistenti di superficie coperta superiore, non maggiore di quella esistente

H max: - 6,50 m o non superiore all'esistente se maggiore

D.C. min: - 5,00 m o non minore dell'esistente se inferiore
- per allevamenti, 20,00 m

D.S. min: - 20,00 m

D.E. min da edifici residenziali aziendali: 10,00 m

D min degli allevamenti da edifici residenziali e/o agrituristici di altra proprietà e da zone residenziali:

- per allevamenti fino a 5 UBA:
 - min. 20,00 m da case isolate
 - min. 30,00 m da zone residenziali
- per allevamenti da 5 a 30 UBA:
 - min. 50,00 m da case isolate
 - min. 100,00 m da zone residenziali

5.3 Interventi di cui al punto 3. del precedente paragrafo 3.

R.C. max: 75% del lotto

D.C. min: 5,00 m o pari esistente se minore;

D.S. min: 10,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se maggiore.

6. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE

6.1 Tutti gli interventi dovranno ispirarsi alle caratteristiche ed ai materiali di finitura della tradizione locale.

6.2 Intorno agli allevamenti e verso i punti di maggior valenza paesaggistica dovranno essere previsti opportuni schermi arborei perimetrali al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura paesaggistica adeguata entro l'area di intervento e utilizzando essenze autoctone.

7. NORME PARTICOLARI PER I FENOMENI CARSICI

7.1 Per gli elementi carsici riguardanti le Grotte di origine naturale e da Doline, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, gli interventi sopra citati, aventi ad oggetto la costruzione di nuove opere di carattere edilizio e infrastrutturale, non possono essere realizzati all'interno di una fascia di 25 m, misurata dal loro perimetro esterno
Premesso che tali fenomeni sono regolamentati dalla L.R. n° 15 del 14/10/2016, si richiamano qui le norme relative al divieto di:

- Relativamente alle grotte
 - a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
 - b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
 - c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema.
- Relativamente alle doline
 - e) pavimentare o impermeabilizzare o riempire con materiale alloctono il fondo ed i fianchi delle doline
 - f) alterare le caratteristiche idrologiche superficiali e realizzare scarichi e/o pozzi disperdenti di acque reflue.

D) AREE DI VALORE NATURALISTICO E GEOMORFOLOGICO

In questo settore rientrano le Aree e Zone:

- territori compresi entro il perimetro di tutela Rete Natura 2000 (Zona Speciale di Conservazione Z.S.C. IT3320011 e Zona di Protezione Speciale Z.P.S. IT3321002);
- territori compresi all'interno del Parco naturale delle Prealpi Giulie;
- territori compresi entro il perimetro dell'Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) n.10 Rio Bianco e Gran Monte;
- territori compresi all'interno dell'Ambito naturalistico- paesaggistico di protezione delle risorse ambientali locali;
- la Zona E4.1
- zona fluviale;
- il Parco geo-naturalistico delle grotte di Villanova

In tali aree è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.

ART. 13.1 - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE Z.S.C. IT . IT3320011 “Prealpi Giulie Settentrionali” e ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE Z.P.S. IT3321002 “Alpi Giulie”**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Gli ambiti territoriali di Rete natura 2000 (Zona Speciale di Conservazione IT3320011 e Zona di Protezione Speciale IT3321002), istituiti in recepimento delle Direttive Europee 92/43/CEE e 79/409/CEE, sono tra loro coincidenti e, oltre a ricomprendere la parte comunale del Parco delle Prealpi Giulie, interessano parzialmente anche l'Ambito naturalistico-paesaggistico di protezione del parco delle prealpi Giulie e dell'A.R.I.A. n.10.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. conferma la salvaguardia degli ambienti naturali interessati e si pone l'obiettivo della loro valorizzazione a fini didattici, scientifici e turistico ricreativi.

3. NORME PARTICOLARI

- 3.1 All'interno del perimetro delle Z.S.C. e Z.P.S. valgono le norme delle zone ivi comprese, con le limitazioni specificatamente riportate, in tanto e in quanto compatibili con le disposizioni normative che riguardano i Siti di importanza comunitaria.
- 3.2 Tutti gli interventi ammessi sono soggetti a valutazione di incidenza.
- 3.3 Per gli interventi ammessi nel geosito “Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea”, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27.

ART. 13.2 - PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Riguarda le parti del territorio comunale comprese all'interno del più vasto Parco regionale delle Prealpi Giulie, istituito con la L.R. 30 settembre 1996 n.ro 42.

I contenuti, la disciplina e l'attuazione dell'ambito di Parco sono propri del vigente specifico Piano di conservazione e Sviluppo di iniziativa regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 42/96 ed approvato con apposito decreto della Regione.

L'ambito del Parco compreso nel territorio comunale ricade interamente all'interno dei Siti di importanza comunitaria.

Per il Parco valgono pertanto le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. 062/Pres. del 20 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni, in tanto e in quanto compatibili con le disposizioni normative che riguardano i Siti di importanza comunitaria.

Art. 13.3 - ZONA A.R.I.A. n.° 10

(Rio Bianco e Gran Monte)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Relativamente al territorio comunale di Lusevera, l'ambito comprende le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'A.R.I.A. (Area di rilevante Interesse Ambientale) n° 10, così classificata ai sensi dell'Art.5 della L.R. 42/96 s.m.i., e del D.P.G.R. 430/2000, per la presenza al suo interno di contenuti naturalistici, paesaggistici e storici da tutelare.

Le aree coinvolte, riguardano:

- a) gli ambienti boschivi
- b) l'ambiente della "Foresta vetusta"
- c) gli ambienti silvo-pastorali
- d) gli ambienti prativo-pascolivi

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. riconosce l'alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi di tutela definiti nel documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell'A.R.I.A., rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, declinati come segue nei diversi citati Ambienti.

3. NORME PARTICOLARI PER I SINGOLI AMBIENTI INTERESSATI**3.1 Ambienti boschivi**

In tale ambiente è consentito:

- gestire e utilizzare le formazioni forestali secondo i criteri della selvicoltura naturalistica;
- Avviare ad alto fusto i popolamenti forestali con età inferiore a 35 anni;
- relativamente all'utilizzazione forestale, il limite dei 200 m³ previsto dalla l.r. n.9/2007, relativo alla soglia massima di prelievo legnoso senza progetto di taglio, viene abbassato a 50 m³;
- realizzare unicamente piste forestali secondarie temporanee legate agli interventi di utilizzazione;
- recuperare e ripristinare la viabilità esistente di supporto agli ambienti silvo-pastorali;
- intervenire con opere di sistemazione idraulico-forestale di protezione dal dissesto idrogeologico;
- effettuare interventi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulica esistenti rispettando le caratteristiche costruttive originali;
- effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua, senza alterazione e variazione della sezione e senza la distruzione della vegetazione arborea;
- realizzare percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta a fondo naturale con protezioni e attrezzature in legno, punti panoramici.
- Per gli interventi ammessi in questo geosito "Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea", si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27.

E' fatto divieto di:

- realizzare qualsiasi intervento edilizio ed infrastrutturale diverso da quelli sopra descritti;
- mutare la tipologia vegetazionale indigena.

3.2 Ambiente della "Foresta vetusta"

Il P.R.G.C. si propone di conservare l'ambito forestale di particolare pregio, classificabile come "foresta vetusta", che, non ha subito, dal secondo dopoguerra, alcuna forma di trattamento selvicolturale.

Esso comprende quelle cenosi forestali che, lasciate all'evoluzione naturale, hanno assunto caratteristiche ecologico-strutturali, che le avvicina alle foreste primarie.

In tale ambito sono consentiti unicamente i seguenti interventi:

- ripristino, manutenzione e realizzazione di nuovi sentieri;
- svolgimento di attività di ricerca scientifica e didattica;

- costruzione di osservatori avi-faunistici in legno secondo i seguenti indici:
 - a) posati a terra
 - S.C. max: 10,00 m²;
 - H max: 2,50 m;
 - DE min: secondo codice civile.
 - DC min: secondo codice civile.
 - b) in elevazione su palafitte
 - S.C. max: 6,00 m²;
 - H max: adeguata alle finalità ed ai siti
 - DE min: secondo codice civile.
 - DC min: secondo codice civile.

3.3 Ambienti silvo-pastorali

In tale ambito è consentito:

- migliorare i prati pascoli per la riattivazione dell'attività di alpeggio, anche mediante operazioni di recupero dall'invasione del bosco in fase di colonizzazione;
- recuperare gli edifici esistenti sia a sostegno del rilancio dell'attività zootecnica, sia a fini didattici per la diffusione della cultura ambientale
- ripristinare ed adeguare la viabilità forestale in funzione delle attività sopra descritte.

Per gli interventi edilizi, valgono le seguenti specificazioni

S.C. max: - non superiore a quella esistente.
- in deroga è ammesso un incremento del 20% di S.C. per adeguamenti funzionali legati anche alle nuove forme di utilizzo previste

H max: non superiore a quella esistente

Gli interventi ammessi devono recuperare e rispettare le tipologie edilizie ed i materiali tipici della tradizione storica locale.

A sostegno di ciò dovrà essere presentata opportuna documentazione dello stato di fatto e di progetto attestante il citato rispetto.

3.4 Ambienti prativo-pascolivi

Per questi ambienti valgono le norme della Zona E3 di cui all'Art.13.4.2

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

ART. 13.4 – AMBITO NATURALISTICO PAESAGGISTICO DI PROTEZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI LOCALI

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale ambito riguarda le aree poste a sud del territorio del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, comprese tra la catena dei M.ti Musi e la dorsale del Cuel di Lanis e che si identificano con il circo glaciale in quota di Plan di Tapou e Tasaoro ed i corsi del T.Mea e del T.te Vodizza, individuate per creare una fascia di protezione sia verso il Parco che verso l'ARIA e, contemporaneamente, di tutela delle Zone ZCS IT3320012 e Z.P.S. IT3321002

2. OBIETTIVI GENERALI

Obiettivo del Piano è la creazione di un'area cuscinetto a protezione delle rilevanti risorse naturalistiche presenti sul territorio comunale.

Nello specifico l'ambito comprende le Zone E2.2, E3, G.a e le ZCS e ZPS esterne al Parco

Il relativo assetto normativo è di seguito definito:

ART. 13.4.1 - ZONA E2.2

(Aree boschive di protezione del Parco)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree caratterizzate dalla presenza di formazioni forestali a dinamismo naturale, in cui le funzioni paesaggistiche, naturalistiche e di cuscinetto verso l'ambito di Parco assumono un carattere prevalente.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto compositivo - strutturale dei soprassuoli presente limitando gli interventi a quelli della selvicoltura naturalistica per la difesa del suolo ed alle attività didattica ed escursionistica.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Utilizzazione forestale condizionata secondo quanto specificato al successivo paragrafo 5.1.- Norme particolari.
- Realizzazione unicamente di piste forestali secondarie temporanee legate agli interventi di utilizzazione.
- Attività di ricerca scientifica, didattica ed escursionistica con la possibilità di:
 1. ripristinare e mantenere i sentieri esistenti e realizzarne di nuovi, a fondo naturale con protezioni e attrezzature in legno, anche in funzione della valorizzazione delle strutture militari di cui al successivo punto 3.
 2. realizzare osservatori avi-faunistici
 3. recuperare le strutture militari dismesse presenti nell'ambito, secondo le indicazioni di cui al successivo Art 23.
- Realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica mirate alla salvaguardia del territorio

In tale zona non è consentita l'esecuzione di interventi edilizi e infrastrutturali, diversi da quelli ammessi .

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Aspetti forestali

- I popolamenti forestali con età inferiore a 35 anni dovranno essere avviati all'alto fusto.
- Relativamente all'utilizzazione forestale, il limite dei 200 mc previsto dalla l.r. n.9/2007, relativo alla soglia massima di prelievo legnoso senza progetto di taglio, viene abbassata a 40 mc.

5.2 Osservatori avi-faunistici in legno, secondo i seguenti indici:

- a) posati a terra
 - S.C. max: 10,00 m²;
 - H max: 2,50 m;
 - DE min: secondo codice civile.
 - DC min: secondo codice civile.
- b) in elevazione su palafitte
 - S.C. max: 6,00 m²;
 - H max: adeguata alle finalità ed ai siti
 - DE min: secondo codice civile.
 - DC min: secondo codice civile.

6. NORME PARTICOLARI PER I FENOMENI E IL GEOSITO

6.1 **Fenomeni carsici**

Per gli elementi carsici riguardanti le Grotte di origine naturale e da Doline, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, gli interventi sopra citati, aventi ad oggetto la costruzione di nuove opere di carattere edilizio e infrastrutturale, non possono essere realizzati all'interno di una fascia di 25 m, misurata dal loro perimetro esterno

Premesso che tali fenomeni sono regolamentati dalla L.R. n° 15 del 14/10/2016, si richiamano qui le norme relative al divieto di:

- Relativamente alle grotte
 - a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
 - b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
 - c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema.
- Relativamente alle doline
 - g) pavimentare o impermeabilizzare o riempire con materiale alloctono il fondo ed i fianchi delle doline
 - h) alterare le caratteristiche idrologiche superficiali e realizzare scarichi e/o pozzi disperdenti di acque reflue.

6.2 **Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea**

Per gli interventi ammessi in questo geosito, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27;

ART. 13.4.2 – ZONA OMOGENEA E3

(Aree silvo-pastorali)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Essa comprende le aree silvo-pastorali di Plan di Tapou-Tasaoro, un tempo adibite ad attività malghive per il pascolo estivo, con la presenza di strutture di ricovero del bestiame e per la lavorazione casearia, attualmente abbandonate e colonizzate da popolamenti arborei ed arbustivi di neo-formazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si ripropone il recupero di tali aree per l'elevato contenuto e valore storico e paesaggistico, ai fini del rilancio dell'attività zootecnica quale elemento di riqualificazione del territorio, legata anche all'agriturismo ed al turismo naturalistico, con la finalità di supporto al Parco.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Agricola e funzioni connesse, quali:
 1. attività agricola limitata al pascolo ed al prato;
 2. recupero delle aree prative e pascolive dall'invasione del bosco in fase di colonizzazione;
 3. recupero e ricostruzione di strutture agricole e malghive esistenti, anche per attività agrituristiche, di produzione aziendale e per residenza agricola stagionale.
 4. recupero e ricostruzione di strutture agricole e malghive esistenti, per attività di supporto all'escursionismo ed alla fruizione naturalistica del territorio, di sostegno al Parco.
- Realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica.
- Ripristino e manutenzione dei sentieri esistenti.
- Ripristino e manutenzione della viabilità esistente.
- Realizzazione dell'infrastrutturazione idrica ed energetica al servizio degli edifici esistenti, funzionali alla produzione zootecnica ed alla funzione aziendale

(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni ai fini urbanistico edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Interventi di cui ai punti 3 e 4 del precedente paragrafo 3.**

S.C. max: - non superiore a quella esistente.
- in deroga è ammesso un incremento del 20% di S.C. per adeguamenti funzionali legati anche alle nuove forme di utilizzo previste

H max: non superiore a quella esistente

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Gli interventi ammessi devono recuperare e rispettare le tipologie edilizie ed i materiali tipici della tradizione storica locale.

A sostegno di ciò dovrà essere presentata opportuna documentazione dello stato di fatto e di progetto attestante il citato rispetto.

6.2 Per le aree ricadenti all'interno del perimetro della ZSC vengono recepite integralmente le misure di conservazione del Piano di gestione.

7. NORME PARTICOLARI PER I FENOMENI CARSIICI

7.1 Per gli elementi carsici riguardanti le Grotte di origine naturale e da Doline, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, gli interventi sopra citati, aventi ad oggetto la costruzione di nuove opere di carattere edilizio e infrastrutturale, non possono essere realizzati all'interno di una fascia di 25 m, misurata dal loro perimetro esterno

Premesso che tali fenomeni sono regolamentati dalla L.R. n° 15 del 14/10/2016, si richiamano qui le norme relative al divieto di:

- Relativamente alle grotte
 - a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
 - b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
 - c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema.
- Relativamente alle doline
 - a) pavimentare o impermeabilizzare o riempire con materiale alloctono il fondo ed i fianchi delle doline
 - b) alterare le caratteristiche idrologiche superficiali e realizzare scarichi e/o pozzi disperdenti di acque reflue.

ART. 13.4.3 - ZONA OMOGENEA G.a

(Aree turistico ambientali)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Si tratta delle aree già destinate allo svolgimento del turismo ambientale e ad attività sportive invernali ed estive nella Valle del Torrente Mea, in posizione intermedia tra il Parco delle Prealpi Giulie, l'A.R.I.A.- "Rio Bianco e Gran Monte" e il confine comunale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano, si propone il consolidamento delle strutture turistiche esistenti (pista sci da fondo invernale naturale e artificiale, strutture ricettive destinate allo sviluppo dell'attività escursionistica) , con funzione di supporto al contiguo Parco Regionale delle Prealpi Giulie.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Alberghiera
- Realizzazione di attrezzature di supporto agli sport invernali ed estivi

Gli interventi previsti dovranno tendere a:

- recuperare e consolidare le strutture edilizie ricettive esistenti a fini turistico alberghieri e di servizio per l'attività escursionistica;
- realizzare percorsi pedonali e ciclo/pedonali attrezzati (punti di sosta, cartellonistica, ecc.).

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente non superiore al 30%, fino a max 300m³

H max: non superiore a quella esistente

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

D.C.min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile

D.S.min: non minore dell'esistente

Parcheggi di relazione:

a) Attività alberghiera

min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 In caso di modifica e/o ampliamento della pista da sci, dovrà essere predisposto un progetto di insieme che illustri e organizzi l'attività ludico sportiva e relativi spazi e servizi.

ART. 13.5 - ZONA OMOGENEA E1

(Ambiti di alta montagna)

1. CARATTERISTICHE

Interessa aree silvo pastorali ubicate nella zona settentrionale del territorio comunale, classificabili come ambiti di alta montagna in quanto poste al di sopra del limite della vegetazione arborea e coincidenti con le pendici meridionali del monte Cuel di Lanis, nonché quegli ambiti i cui caratteri climatici, vegetazionali, animali ed antropici presentano evidenti fenomeni di abbassamento dei limiti altimetrici.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

In questa zona il Piano prevede la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici che la contraddistinguono.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- di conservazione e valorizzazione paesaggistica ed ambientale dei siti;
- didattico-scientifiche;
- turistico- escursionistiche;
- di difesa da pericolosità naturali.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi nuovo intervento edilizio ed infrastrutturale, eccezione fatta per la sentieristica e la difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

ART. 13.6 – ZONA FLUVIALE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa le aree occupate dai corsi dei Torrenti Mea, Torre, Vedronza e del Rio Malischiac e comprendono l'alveo attivo e le aree golenali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone:

- la tutela delle valenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche delle aree di alveo e ripariali dei corsi d'acqua, nonché il recupero ambientale delle aree degradate presenti;
- di difendere la naturalità dei corsi d'acqua; salvaguardia della qualità dell'acqua

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- fruizione turistico ricreativa dei corsi d'acqua
- - manutenzione delle opere di difesa idrogeologica esistenti secondo le tipologie costruttive originali
- regimazione con i criteri di ingegneria naturalistica

E' fatto divieto di realizzare qualsiasi intervento edilizio infrastrutturale diversi da quelli sopra citati. La potenzialità edificatoria delle aree ripariali può essere trasferita nella Zona E4.2 con l'indice di fabbricabilità di quest'ultima.

Per gli interventi ammessi nel geosito "Paleofrana delle sorgenti del Torre e depositi lacustri della Val Mea", si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art 27;

ART. 13.7 – PARCO GEO-NATURALISTICO DELLE GROTTI DI VILLANOVA

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Si riferisce alle aree comprese tra gli abitati di Villanova delle Grotte e Vedronza, che racchiudono lo sviluppo conosciuto delle locali grotte ipogee

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di salvaguardare il patrimonio geo-naturalistico esistente e di attrezzare l'area per consentire un'adeguata valorizzazione e fruizione didattica turistica, realizzando anche una connessione escursionistica con Vedronza

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

Sono ammesse le seguenti attività:

- forestale, ai sensi della L.R. n.9/2007;
- recupero dei fabbricati rurali esistenti in funzione ricettiva per le finalità del Parco geologico;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale, dei sentieri esistenti, in funzione delle utilizzazioni forestali e del turismo;
- adeguamento della viabilità di servizio al Parco geologico e realizzazione del tratto di collegamento con l'area di servizio interna al Parco;
- realizzazione di servizi di supporto alla fruizione (ufficio informazioni, locali per esposizioni, sede di associazioni, servizi igienici, bar, infrastrutture , ecc.);
- Interventi mirati alla salvaguardia del territorio e del delicato equilibrio idrogeologico mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale.

(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni ai fini urbanistico edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

E' fatto divieto di alterare la morfologia, salvo che per le ricerche scientifiche e per quanto consentito dalla L.R. n° 15 del 14/10/2016.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto mediante un progetto di sistemazione complessiva del Parco geonaturalistico, realizzabile anche per parti.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Servizi di supporto

V.max: 300m³ , oltre ad esistente

H max : 4,00m

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Tipologie edilizie ammesse

Gli interventi consentiti devono fore ricorso a tipologie edilizie improntate a grande semplicità formale, che facciano riferimento ai modelli della tradizione storico-ambientale esistenti nella zona e secondo le caratteristiche costruttive di seguito indicate:

a) coperture

Le coperture ammesse sono del tipo a capanna.

La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, deve essere superiore al 40%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di linda.

b) manto di copertura

Le falde del tetto dovranno essere ricoperte con tegole curve, con lamiera di rame o preverniciata nei colori bruni o verde.

c) intonaci e paramenti esterni

Sono ammessi esclusivamente i seguenti tipi di finitura esterna:

- pietrame naturale a vista;
- legname naturale
- intonaco liscio eventualmente tinteggiato di bianco;
- partiture in legno.

d) serramenti esterni

Sono ammessi serramenti in legno naturale o verniciato, in alluminio e PVC, nelle tinte del legno o verdi, con eventuali scuretti dello stesso materiale e colore.

6.2 Premesso che il tracciato esistente della viabilità di servizio di supporto al parco potrà subire limitate modifiche planimetriche per esigenze di funzionalità, il suo ripristino e adeguamento sarà realizzato in materiale stabilizzato.

ART. 14 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.° 42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zone omogenee ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 parte III, riportati a titolo informativo sulla tavola dei Vincoli.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

1.1 I seguenti fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, secondo lo stato fisico presente sulla base cartografica:

- 521 Torrente Torre
- 524 Torrente Vedronza
- 528 Torrente Malischiac
- 527 Torrente Mea
- 525 Rio Zapatoch
- 674 Rio Pothala
- 526 Rio Vodizza
- 588 Rio Bianco

1.2 Le aree boscate, come definite indicativamente sulla Tavola dei vincoli.

La loro reale consistenza e la loro delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.

2. INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI:

2.1 Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.1 sono prescritti, in generale, i seguenti interventi e criteri operativi:

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda, usando tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali;
- conservazione e/o ripristino dei terrazzi fluviali ed argini con l'utilizzo di materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.

E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua;
- di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;

- di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.
- E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, più consistenti, possono essere realizzate scegliendo con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, utilizzando materiali lapidei, eventualmente mitigati con adeguata vegetazione.

2.2 Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.2 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:

- Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali arboree e arbustive autoctone.
- Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs 42/2004 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal *Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres.*
- Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi fissati per le diverse zone omogenee.
- La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.
- E' fatto divieto di ridurre la superficie boscata

3. INTERVENTI EDIFICATORI

Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione delle zone interessate devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

b.1 Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b.2 Per edifici produttivi industriali e artigianali l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita sia attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di integrazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare.

4. OPERE DI BONIFICA MONTANA E DI DIFESA IDROGEOLOGICA NEI PERIMETRI DI TUTELA

Le opere di bonifica montana e di difesa idrogeologica nelle zone agricole tutelate dovranno essere realizzati con tecnologie a limitato impatto ambientale.

In particolare le opere di contenimento e le opere di regimazione fluviale (opere spondali, briglie, etc.), realizzate in calcestruzzo armato e non, dovranno presentare il paramento esterno in pietra naturale, reperita in loco.

Dovranno inoltre attuarsi opportuni interventi di ripristino secondo le caratteristiche dell'ambiente in cui si inseriscono

CAPO SESTO

PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI

ART. 15 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI EDILIZI

1. RIFERIMENTI GENERALI

L'abaco definisce le caratteristiche tipologico costruttive, degli elementi caratterizzanti e di finitura presenti sul territorio comunale, che devono essere rispettate negli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale ricadenti nelle aree storiche B0, compresi gli edifici di valore storico architettonico ambientale.

Esse costituiscono, tuttavia, una linea di indirizzo e di riferimento anche per interventi da realizzarsi nelle zone B1.

2. OPERE SOGGETTE ALL'ABACO

L'abaco degli elementi architettonici interessa:

- a) le caratteristiche costruttive e dei materiali
- b) gli elementi tecnologici
- c) le opere di arredo urbano

3. DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI

3.1 Caratteristiche costruttive e dei materiali

A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo consigliato, gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni che seguono.

Copertura

- Falde a capanna o a padiglioni. E' ammessa la copertura a falda unica per i locali accessori, isolati, solo se già presenti.

La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, non deve essere inferiore al 30% e superiore al 50%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto. Nelle Zone B0 e B1, relativamente agli sporti di gronda, è ammessa la realizzazione del piano di sottotegola in tavolato di legno esclusivamente dove già preesistente o per garantire la continuità formale con elementi così realizzati in edifici a contatto.

Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto nelle Zone B0, mentre nelle zone B1 è ammesso anche l'utilizzo di tegole curve nei colori del cotto.

- I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare.
- Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici non residenziali esistenti e solo nei casi in cui sia riscontrata l'impossibilità strutturale e funzionale all'uso del coppo, è ammessa la sostituzione del manto esistente con materiali simil-coppo;

Paramenti e finiture esterne

Sono ammesse esclusivamente le seguenti finiture:

- pietrame naturale lasciato a vista;
- intonaco liscio e tinteggiato bianco o nei colori delle terre naturali;
- partiture in legno.

Negli edifici in cui sia ancora presente la muratura in pietrame faccia a vista o nei casi in cui si evidenzia la muratura storica in faccia a vista, va ripristinata la originaria tessitura muraria ed è vietata l'intonacatura .

Aperture

Le aperture delle finestre generalmente hanno dimensioni costanti e cadenzate che variano in termine di numero e di dimensione a seconda della tipologia a cui appartengono. Altrettanto dicasi per le porte e portoni, che si differenziano inoltre per tecnologia e qualità di materiali.

- Finestre, luci, portefinestre – a taglio verticale, singole e binate; dovranno essere allineate orizzontalmente e verticalmente, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti.
Sono anche ammesse tipologie di finestre quadrate al piano terra ovvero al piano soffitta con la variabile del tipo ovale o tondo.
- Le finestratezze dovranno essere dotate di cornici in pietra, mattone, cemento, malta o tinteggio dello spessore min di 15 cm.

Serramenti

Nelle zone B0, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei colori in armonia con quelli delle facciate; nelle Zone B1 sono anche ammessi serramenti in PVC e metallici nelle tinte legno, bianco e verde.

Nei piani terra ad uso commerciale – produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo in tono con i colori dei serramenti.

Parapetti di balconi e ballatoi

Essi saranno:

- di legno o di ferro lavorato secondo la tradizione locale;
- in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.

Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.

Muri di cinta e recinzioni

Premesso che la scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e localizzative del sedime, si prescrive quanto segue:

- Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, oltre a quelle evidenziate, integrandole nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero con intonaco al naturale o colorato a tinte tenui ed unite; il completamento e la manutenzione delle recinzioni esistenti può essere eseguito con l'utilizzo dei materiali già esistenti.
- E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, con le seguenti modalità:
 - lungo fronte strada, di H max pari a 1,80 m, in muratura di pietrame acciaio vista o in muratura intonacata;
 - lungo rimanenti fronti di H max pari a 2,20 m: in muratura di pietrame acciaio vista o in muratura intonacata; rete metallica su cordolo di c.a. realizzato rasoterra o con zoccolatura di Hmax:30 cm e/o con siepe.E' ammesso in deroga l'utilizzo di inferriate:
 - dovunque è manifesta l'impossibilità di utilizzare muratura cieca per tutta l'altezza.

Elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti elementi architettonici ritrovabili:

- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- portali in pietra naturale, secondo le tipologie ricorrenti.

Camini e canne fumarie

Negli interventi edilizi dovrà essere riproposta la torre del camino nelle forma classiche e con i seguenti materiali:

- muratura intonacata;
- copertina di chiusura pendente come il tetto e sovrastante manto come quello del tetto.

In casi particolari è ammesso l'uso di manufatti in rame sia per i camini che per le canne fumarie

3.2 Gli elementi tecnologici

Gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non possono essere interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale. Il loro posizionamento deve rispettare le Norme del Codice Civile.

3.3 Le opere di arredo urbano

- Viabilità meccanica
Nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza cordolatura, oppure in pietra naturale locale, in cubetti di porfido o in betonella.
- Viabilità pedonale
Nei centri abitati la pavimentazione deve essere realizzata, in base al contesto e alle preesistenze, in lastre di pietra locale, acciottolato di grosse dimensioni, in cubetti di porfido o betonella.
- Viabilità agricola
In macadam o impasti simili senza cordolatura.
Protezioni stradali
Devono essere realizzate con colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro o in ferro zincato e verniciato, a disegno geometrico regolare.
- Muri di sostegno
Devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:
 - in c.a. con spruzzatura di malta-cemento
 - in c.a. con rivestimento in pietra a vista locale;
 - in muratura di pietrame locale a vista.
- Illuminazione pubblica
Nei centri abitati la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.

ART. 16 – VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI LAVATOI

In prossimità degli abitati di Lusevera, Micottis e Pradielis si trovano alcuni manufatti utilizzati in passato come lavatoi. Si tratta di opere aventi valore testimoniale di usi e tradizioni dei luoghi, per i quali il P.R.G.C. prevede misure di tutela e valorizzazione. Essi vanno mantenuti nella loro integrità e restaurati.

CAPO SETTIMO**VARIE****ART. 17 – INFRASTRUTTURE**

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

A) Viabilità meccanica

Il P.R.G.C. riconosce la rete stradale (suddivisa in strade statali, provinciali, comunali) e la classifica, dal punto di vista funzionale e fisico dimensionale, in viabilità:

- a) regionale
 - S.R. 646 di Ucceca
- b) locale
 - comunali

In generale

Nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a:

- 600 m da quelli esistenti, sulla viabilità regionale.

In ogni caso, dovrà essere attuata un'attenta verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi, ove possibile raggruppandoli a creando accessi monodirezionali, nonché sistemi viari secondari e di raccolta.

B) Viabilità ciclo/pedonale

- Per tale viabilità deve essere redatto il “Piano locale di viabilità e del trasporto ciclistico” di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche, ambientali e storico culturali presenti.
- Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.

In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 m ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di almeno 2,00 m.

Tale viabilità è destinata all'esclusivo uso pedonale e ciclabile ed il suo recupero dovrà avvenire con i seguenti interventi:

- sistemazione del piano di calpestio, per renderlo il più uniforme possibile;
- l'eventuale realizzazione di opere d'arte dovrà avvenire utilizzando pietrame locale, muratura intonacata e/o legno e ferro;
- recupero dei muretti a secco, dove esistenti;
- pulizia della vegetazione ruderale e invadente.

C) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati degli elettrodotti ENEL e delle aree ad essi complementari, degli acquedotti CAFC.

Il potenziamento delle reti e degli impianti è ammesso nelle relative fasce di rispetto e nelle altre zone secondo quanto riportato al successivo Art.18.

ART. 18 – LIMITI DI RISPETTO

Questi limiti riguardano le fasce di protezione da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii, ai depuratori ed alle infrastrutture energetiche.

1. VIABILITÀ STRADALE

Sulla Zonizzazione è riportato il limite inedificabile, in corrispondenza delle viabilità che fanno parte del sistema viario comunale esistente e di progetto:

1. Viabilità regionale (S.R.646) : 20,00 m
2. Viabilità locale comunale interfrazionale : 10,00 m
3. Viabilità locale comunale frazionale : 5,00 m

1.1 Le aree agricole comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione e all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, aiole spartitraffico, ecc.), ai servizi di supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché l'installazione di impianti di distribuzione dei carburanti e dei servizi connessi;

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (S.F.) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (I.F.) e del rapporto di copertura (R.C.) a favore della zonizzazione agricola contigua.

1.2 Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200m³ di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

Inoltre, nelle zone agricole, entro le fasce di rispetto della viabilità, è ammessa:

- la realizzazione di parcheggi ad uso privato;
- la costruzione di tettoie aperte su tre lati per la vendita di prodotti agricoli dell'altezza massima di 3,00 metri ad una distanza di m. 8,00 dal ciglio stradale.

2. CIMITERI

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di reti infrastrutturali, viabilità, parcheggi e sistemazione a verde e di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

3. RII E ALTRI CORSI D'ACQUA

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

1. da corsi d'acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. da corsi d'acqua arginati: stesse distanze, ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

4. DEPURATORI

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza, al cui interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi.

Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale limite, sono ammessi solo interventi soggetti a manutenzione che non prevedano il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e che non comportino l'aumento delle unità immobiliari presenti.

5. OPERE DI PRESA AD USO ACQUEDOTTISTICO

La fascia di rispetto delle opere di presa ad uso acquedottistico si riferisce alla zona di tutela assoluta ai sensi del D.Lgs 258/2000 ovvero all'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e ha un raggio di. 10,00 m.

Al suo interno sono consentite esclusivamente opere di captazione o presa e relative infrastrutture di servizio.

6. INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture energetiche:

1. Elettrodotto 132 KV e elettrodotti di media e bassa tensione – cabine di trasformazione:

Le fasce di rispetto sono definite secondo le modalità di calcolo stabilite dal D.M. 29.05.2008, e le relative procedure di verifica sono state adottate dall'A.R.P.A. con delibera del Commissario Straordinario n.194 del 7.07.2009.

ART. 19- RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrato o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali (fognatura, acquedotto, telefono, ecc) e per l'esercizio degli stessi.

Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zone B0 - B1- E4.1 – E4.2

- linee interrate lungo la viabilità esistente;
- linee aeree solo nei casi di comprovata impossibilità a risolvere il problema con l'interramento;
- cabine interrate o in manufatti emergenti aventi però caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri urbanistici ed edilizi della Zona B0.
- I bomboloni di approvvigionamento gas devono essere interrati

2. Zone B2 - D - H - G

- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
 - D.E. min: - 6,00m da parete cieca;
 - 10,00m da parete finestrata;
 - D.C. min: secondo Codice Civile.

Nella Zona D è consentita la realizzazione di canali interrati e a cielo aperto di cui al progetto definitivo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 25/03/2002.

3. Aree di valore naturalistico e geomorfologico

- linee interrate o aeree;
- cabine a palo.

4. Viabilità

- linee interrate o aeree;
- all'interno delle fasce di rispetto sono ammesse solo cabine interrate.

5. Zona per attrezzature e servizi collettivi

- secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

Nel relativo provvedimento autorizzativo saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei suddetti impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante al P.R.G.C.

ART. 20- RECINZIONI E ACCESSI CARRAI**1. Recinzioni****1.1 Zone diverse da quelle agricole**

Al di fuori delle zone storiche B0 e B1 e dove non diversamente specificato, sono consentite recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, in paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l'utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell'ambiente in cui si inseriscono.

Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare:

- verso spazi pubblici, l'altezza di 1,50 m
- nei casi rimanenti, l'altezza di 1.65 m.

Le recinzioni di nuova costruzione prospicienti la viabilità pubblica, dovranno essere arretrate di 1.50m dalla cunetta stradale.

1.2 Zone agricole

Nelle zone agricole sono ammesse le seguenti recinzioni:

- impianti a struttura elettrificata atti al controllo stanziale degli animali;
- staccionata in legno di H max di 1,50 m,
- siepe di H max 2,50 m.

A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell'azienda, residenziali e produttive quali orti, serre, allevamenti, colture speciali, sono inoltre consentite recinzioni realizzate nel modo seguente:

- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1.1;
- verso campagna: pali e rete metallica di H max:2,00 m, eventualmente mascherate da siepe.

2. Passi carrai

La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per ubicazione che per caratteristiche funzionali.

In tutto il territorio comunale, i nuovi accessi carrai dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a 5,00 m dal ciglio stradale, al fine di consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata, salvo deroghe previste dal codice della strada.

Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 5,00 m tra il ciglio della strada e l'inizio della rampa.

ART. 21 – DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle mutate esigenze.

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti in zona impropria sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti.

3.1 Per edifici ad uso residenziale, salvo quanto prescritto all'Art. 18, punto 1.2, è consentito un incremento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 25% di quella esistente fino a max 30 m² per realizzare tettoie e porticati e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 m³ per realizzare volumi integrativi, nel rispetto dei rimanenti indici della zona di appartenenza.

Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di demolizione, può essere recuperato per l'ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all'incremento "una tantum". Sulle aree pertinenziali di tali edifici destinati alla funzione residenziale, sono ammessi gli interventi previsti per le Zone B2.

L'area pertinenziale si identifica con quella strettamente adiacente al fabbricato e generalmente compresa all'interno della recinzione.

3.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente, precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare i processi produttivi.

L'ampliamento è, comunque, concesso a condizione che:

- a. lo stesso sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
- b. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
- c. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.

3.3 In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non meno di 5,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore;
- altezza non superiore a quella dell'edificio esistente più alto;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.

Il progetto dovrà contenere un'esauritiva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

ART. 22 – TRASFORMAZIONE IN RESIDENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA (ART. 36, CO. 3 bis, L. R. 19/2009 E S. M. I.)

Gli edifici rurali esistenti nelle sole Zone agricole E4.1 e E4.2 alla data di adozione della presente variante, in deroga al requisito di connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, possono essere trasformati in residenza.

La citata trasformazione è consentita nel rispetto dei parametri della zona agricola interessata e nella misura di una unità immobiliare per ogni fabbricato rurale.

Le tipologie di intervento attraverso le quali operare la trasformazione sono:

- manutenzione;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione.

Gli interventi ammessi devono ricondurre gli edifici interessati alle caratteristiche tipologiche, insediative e tecnologiche della tradizione storica locale.

La facoltà riconosciuta dal presente articolo non è cumulabile con quelle di cui al precedente Art.21.

ART. 23 – STRUTTURE MILITARI DI DIFESA DISMESSE**1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO**

Si tratta di opere militari (bunker) già destinate alla difesa dei confini nazionali, ora dismesse e sdemanializzate, presenti soprattutto nella parte settentrionale del territorio comunale.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano, per la valenza storica sottesa dall'esistenza di tali strutture, ne propone il recupero per fini didattico culturali, integrandole con i nuovi obiettivi di fruizione turistica ed ambientale.

3. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. restauro, ammesso anche con la ricostruzione fedele e documentata per forma e dimensioni delle parti mancanti, utilizzando possibilmente i materiali originali

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

ART. 24 – ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente piano, possono essere consentiti, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

ART. 25 – DEROGHE

Sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) Ferme restando le previsioni più estensive del presente piano, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Art.6.2
- 2) Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 3) Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del D.Lgs.19/08/2005, n.192 e s.m.i., e della L.R.23/2005 e s.m.i., possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dal presente piano e dal regolamento edilizio, secondo i limiti riportati all'Art.37 della L.R. 19/2009. Tali interventi non si computano nel calcolo

della volumetria utile e della superficie utile.

4) Interventi di cui all'Art.39 della L.R.19/2009

5) Interventi di cui all'Art.36, co.4 della L.R. 19/2009

In generale, gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

ART. 26 – ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Quando non diversamente specificato, per tutte le piantumazioni e sistemazione di aree a verde previste nelle zone di cui alla presente normativa, oltre che per le aree pubbliche, dovranno essere impiegate le essenze arboree di seguito riportate:

- aree di parcheggio: acero di monte (*Acer pseudoplatanus*), acero riccio (*Acer platanoides*), acero campestre (*Acer campestre*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);

- viali e verde di connettivo: tigli (*Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*);

- area sportiva, nucleo elementare di verde, verde di quartiere:

quercia (*Quercus robur*), carpino bianco (*carpinus betulus*), aceri (*Acer pseudoplatanus*, *A. platanoides*, *A. campestre*), tigli (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), faggio (*Fagus sylvatica*), ciliegio a grappoli (*Prunus padus*), ciliegio selvatico (*Prunus avium*).

Tali sistemazioni potranno essere integrate anche con l'utilizzo delle seguenti essenze arbustive: biancospino (*Crataegus monogyna*), pallon di maggio (*Viburnum opulus*), nocciolo (*Corylus avellana*), evonimo (*Euonymus europaea*), corniolo (*Cornus mas*), prugnolo (*Prunus spinosa*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*).

ART. 27 – GEOSITO PALEOFRANADELLE SORGENTI DEL TORRE E DEPOSITI LACUSTRI DELLA VAL MEA

Si tratta del fenomeno geologico relativo alla paleofrana accumulatasi sul fondo del T.Mea, alla sua confluenza del Torre, sbarrandone il corso e realizzando temporaneamente un'area lacustre .

Esso è segnalato con opportuno perimetro sulla tavola della Zonizzazione interessando le zone H3, E2.2 , Ambienti boschivi all'interno della A.R.I.A., Zona Fluviale, S/P, ZSC e ZPS.

Nell'ambito del geosito rimangono in vigore in quanto compatibili le norme delle zone da esso interessate con le seguenti preclusioni:

- a) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
- b) alterare la morfologia del terreno;
- c) asportare e modificare gli elementi caratterizzanti il geosito.
- d) realizzare nuove cave;
- e) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;
- f) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

ART. 28 – DISCARICHE DI INERTI ESAURITE

Sono visualizzati con specifico perimetro sulla tavola della Zonizzazione gli ambiti caratterizzati da accumulo di materiali eterogenei (discariche di inerti già esaurite) legati allo smaltimento dei materiali derivanti dalle demolizioni e dagli scavi operati durante il processo di ricostruzione e generalmente ricoperti da uno orizzonte di terreno vegetale.

Tale individuazione ha solo la finalità di memoria della loro presenza, per testimoniare l'inedificabilità assoluta.

Le destinazioni d'uso delle zone in cui ricadono sono ammissibili in tanto in quanto compatibili con il relativo assetto e pericolo geologico.

ART. 29 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

All'interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica e geologico-tecnica cui si associa una serie di vincoli.

I vincoli di natura idrogeologica e geologico-tecnica sono essenzialmente legati alle norme di attuazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione – Norme di Attuazione – D.lgs. 152/2006 – Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 – Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - giugno 2012".

Premesso che sulle aree di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva individuate dal PAI, distinte nelle seguenti classi, come evidenziate sulla Tavola della Zonizzazione,

a) <u>Pericolosità geologica</u> b)	<u>Pericolosità idraulica</u>
- pericolosità moderata (P1)	- pericolosità moderata (P1)
- pericolosità elevata (P3)	- pericolosità media (P2)
- pericolosità molto elevata (P4)	- pericolosità elevata (P3)
	- area fluviale (F)

si applicano le prescrizioni di cui al presente articolo e le norme tecniche del PAI riportate in allegato, la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni geologiche vigenti e, per le aree rientranti, alla normativa del PAI per quanto non previsti dagli stessi.

Per le relative prescrizioni si fa riferimento alle Norme di attuazione del PAI di cui all'Allegato A.

Inoltre:

- nelle aree classificate a pericolosità moderata P1, ogni nuovo intervento deve essere realizzato prevedendo l'innalzamento sul piano campagna del primo piano calpestabile, la cui entità è da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali, ma che non potrà essere inferiore ai 50 cm. L'eventuale innalzamento del piano campagna, ottenuto con riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiudica la fruibilità delle aree circostanti.

E' vietata la realizzazione di locali completamente o parzialmente interrati rispetto all'attuale piano di campagna.

Si prescrive inoltre che nelle zone a pericolosità geologica P1, così come individuate dal PAI, qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione territoriale deve essere preceduto da uno studio geologico e morfologico per un adeguato intorno morfologico e dalla verifica di stabilità di versante ai sensi della normativa vigente.

Per quanto concerne le "prescrizioni generali di invarianza idraulica" riguardo ad eventuali future trasformazioni nel territorio comunale, fa esplicito riferimento al decreto del presidente della Regione n. 083/Pres. del 27.03.2018 "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)".

ALLEGATI

SCHEDA TABELLE A.S.S.

TABELLA DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

Distanza in metri da case isolate 6)	Distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovini latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) rip. + ingr
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	Peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p. max. 2.8 Kg	p.m. 20 Kg
50	100	11 - 20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	40 (**)	50	500 0	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	14000 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Fermo restando il minimo previsto dal PUR di 300 m, quando ricorrente, le distanze rispetto alla zona residenziale previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

- 1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.

- 3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
- 3*: con produzione di liquame.
- 4) Altre specie animali sono descritte in allegati.
- 5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, Art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 6) Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
- 7) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
- 8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
- 9) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
- 10) Vedi allegato n. 1.
- 11) Vedi allegato n. 2.
- 12) Vedi allegato n. 3.
- 13) Vedi allegato n. 4.
- 14) Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1**SUINI**

Allevamenti con produzione di liquame.

N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per caso.

capi			Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento			Distanza in metri dalla zona residenziale		
Fino a 10			Fino a 1			Caso per caso		
11	→	20	1,1	→	2	100		
21	→	50	2,1	→	5	150		
51	→	100	5,1	→	10	250		
101	→	200	10,1	→	20	300		
201	→	400	20,1	→	40	450		
401	→	700	40,1	→	70	700		
701	→	1400	70,1	→	140	900		

ALLEGATO N. 2**BOVINI**

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze corrispondono a $\frac{1}{2}$ di bovino adulto ed i vitelli a $\frac{1}{4}$ di bovino adulto.

N° capi bovini da carne	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

N° capi bovine in lattazione	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

ALLEGATO N. 3**EQUINI**

Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta. N° 1 capo corrisponde a 400 Kg di peso vivo medi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto. La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta.

ALLEGATO N. 4**AVICOLI**

Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	N° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	Distanza in metri dalla zona residenziale
0,4	200	100
0,8	400	150
1,6	800	200
4	2.000	250
12	6.000	350
20	10.000	450
24	12.000	500
40	20.000	700
60	30.000	900
80	40.000	1.000
100	50.000	1.200

Per altri avicoli: rapportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:

p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg

Faraona:

come pollo da carne a 57 gg

Tacchino femmina (15 sett.):

p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.

Tacchino maschio (22 sett.):

p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg

Ovaiole: (vale solo il numero di capi)

come pollo da carne a 57 gg

Quaglie:

valutare volta per volta

Fagiani:

valutare volta per volta

Stato brado:

valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5**CUNICOLI**

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato il peso medio pari a 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 - 35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg).

Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine)

Riproduzione più ingrasso(fori fattrice)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

ALLEGATO N. 6**STRUZZI**

Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

ALLEGATO N. 7**STOCCAGGIO DEIEZIONI****Suini:**

Vasche liquame: 2 m³ x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi;

Bovini:

Concimaie: 7,8 m³ x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Vasche liquame: 7,1 m³ x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a ¼ e le manze pari a ½ del bovino adulto.

Equini:

Concimaie: 4 m³ x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi.

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno m³: superficie concimaia x 0,3.

TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione

Specie di animali	Ufca (a)	Uba/capo (b)	50 Uba (c)	Fonte
Bovini 24 mesi	(3500)	1,0000	50	(1)
Bovini 6 - 24 mesi		0,6000	83	(1)
Bovini 6 mesi	1000	0,2857	175	(2)
Suini da riproduzione	1400	0,4000	125	(2)
Suinetti 3 mesi	160	0,0457	1094	(2)
Suini leggeri da macello 6 mesi	800	0,2286	219	(2)
Suini pesanti da macello 9 mesi	800	0,2286	219	(2)
Polli e fagiani da riproduzione	59	0,0169	2959	(2)
Galline ovaiole	37	0,0106	4716	(2)
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi	14	0,0040	12500	(2)
Polli da carne 3 mesi	19	0,0054	9259	(2)
Galletti 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Tacchini da riproduzione	96	0,0274	1825	(2)
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	51	0,0146	3425	(2)
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	80	0,0229	2183	(2)
Anatre e oche da riproduzione	64	0,0183	2732	(2)
Anatre, oche e capponi 6 mesi	40	0,0114	4386	(2)
Faraone da riproduzione	29	0,0083	6024	(2)
Faraone 4 mesi	18	0,0051	9804	(2)
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	0,0123	4065	(2)
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	27	0,0077	6494	(2)
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	0,0143	3497	(2)
Volpi	230	0,0657	761	(2)
Ovini		0,1500	333	(1)
Caprini		0,1500	333	(1)
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)	640	0,1829	273	(2)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Cinghiali e cervi	500	0,1429	350	(2)
Daini, caprioli e mufloni	250	0,0714	700	(2)
Equini da riproduzione	2600	0,7429	67	(2)
Puledri	1000	0,2857	175	(2)
Alveari (famiglia)	400	0,1143	437	(2)
Lumache (consumo) (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Struzzi da riproduzione	350	0,1000	500	(2)
Struzzi da carne	250	0,0714	700	(2)

a) Unità foraggiere consumo annuale.

b) Ufca: 3500.

c) 50: Uba/capo.

1) Regolamento Ce n. 1254/99

2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato

Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.